

#### Art. 34 Collaudo, licenza d'uso ed agibilità

1. Prima di usare i fabbricati ed i manufatti privati o pubblici oggetto degli interventi di cui al 2° comma dell'art. 24 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 come indicati ai precedenti artt. 5 e 7 delle presenti norme, che sono stati oggetto di interventi edilizi che hanno modificato i requisiti igienico-sanitari originari il titolare del permesso di costruire e/o della denuncia inizio attività deve chiedere al Dirigente il certificato di agibilità, allegando alla domanda tutta la documentazione indicata all'art. 25 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, ed inoltre:

- a) dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla Legge 46 del 5 marzo 1990 con allegata la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati, lo schema o il progetto dell'impianto realizzato, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- b) certificato di rispondenza a norma della/e porta/e tagliafuoco Rei 60/90 installate;
- c) dichiarazione congiunta impianto termico ai sensi della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;
- d) il certificato contenente attestazione di regolare esecuzione e ultimazione delle opere edili, rilasciato dal direttore dei lavori e sottoscritto anche dal costruttore attestante la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
- e) domanda di allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura consorziale per gli insediamenti civili, o in assenza di pubblica fognatura autorizzazione allo scarico delle acque reflue all'A.R.P.A.V. secondo le disposizioni della Legge 319/76 e della Legge Regionale 7/83 e successive modificazioni, P.R.P.A.

Nei casi in cui sia necessario vanno allegati:

- f) certificato di collaudo Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VV.FF. di Venezia (se necessario o previsto) ovvero parere di conformità o dichiarazione di inizio attività, ai sensi del DPR 12 gennaio 1998, n. 37 e del DM 4 maggio 1998;
- g) l' eventuale nulla osta degli enti e degli organi competenti;
- h) licenza di esercizio per gli ascensori;
- i) copia atto di concessione per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il *Dirigente* rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.

3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda nel caso sia stato rilasciato il parere A.S.L. di cui all'art. 5 comma 3, lettera a) del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, ovvero trascorsi 60 giorni in caso di autodichiarazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 6/06/2001 n. 380, l'agibilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, successivamente, può disporre l'ispezione di cui al comma precedente, e, eventualmente dichiarare la non agibilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.

4. Per i piani urbanistici attuativi e per il Progetto di Comparto il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/85.